



# **Regolamento College Remieri Nazionali della Federazione Italiana Canottaggio**

## **Premesse**

La Federazione Italiana Canottaggio Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Lgs. 23 luglio 1999 n.242, nell'ambito del perseguimento dei propri scopi istituzionali ha stipulato delle convenzioni con primarie Università aventi ad oggetto l'istituzione dei College Remieri Federali, con lo scopo di favorire la prosecuzione degli Studi permettendo ad alcuni atleti meritevoli di proseguire l'attività sportiva di alto livello nei College Remieri Federali destinati alla preparazione di atleti di entrambi i sessi.

Il numero di posti disponibili per i College è fissato nelle Convenzioni stipulate dalla Federazione con gli atenei.

## **Art.1 - Requisiti**

1. L'iscrizione ai College remieri è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:
  - tesseramento alla FIC
  - iscrizione ad un corso di laurea presso l'ateneo universitario dove ha sede il College
  - essere un atleta d'interesse nazionale per essersi distinto nelle manifestazioni nazionali e/o internazionali di rilievo previste nella tabella 1 allegata al presente Regolamento
2. Non sono ammessi ad accedere al contributo federale per la partecipazione al College gli atleti già residenti o domiciliati nel comune dove ha sede il College al momento della presentazione della domanda, né quelli già tesserati per il CUS dove ha sede il College.

## **Art.2 - Ammissione, graduatoria e rinnovi**

1. Le domande di ammissione ai College remieri e/o di rinnovo del beneficio per gli anni successivi, devono essere presentate dall' Affiliato per cui l'atleta è



tesserato entro il 31 luglio anteriore all'inizio dell'anno accademico, mediante l'apposito modulo disponibile sul sito federale.

2. Le nuove ammissioni devono tener conto del numero degli atleti aventi diritto al rinnovo ai sensi del presente Regolamento.
3. Gli atleti saranno selezionati in base ad una graduatoria elaborata tenendo conto del punteggio acquisito sulla base della richiamata tabella 1, nonché dei meriti sportivi e scolastici conseguiti da ogni singolo atleta nei 14 mesi precedenti l'iscrizione.
4. Per il rinnovo del beneficio federale negli anni successivi all'ammissione, l'atleta:
  - deve essere stato convocato durante l'anno agonistico ad almeno un raduno e ad una competizione della Squadra Nazionale di categoria
  - deve aver acquisito punteggio valido per il rinnovo, assegnato dalle manifestazioni previste dalla Tabella 2 allegata al Regolamento
5. Il rinnovo per gli anni successivi all'ammissione sarà valutato, oltreché sulla base dei menzionati parametri oggettivi (risultati sportivi ed accademici), anche in base a parametri soggettivi collocati nell'ambito di un quadro generale incentrato su impegno, comportamento e disciplina. Tale valutazione competerà al Consigliere Federale Responsabile dei College e al DT, i quali in caso di necessità riferiranno al Consiglio Federale che potrà eventualmente prendere, con delibera, provvedimenti riguardanti gli atleti.
6. Il Consiglio Federale si riserva altresì la facoltà di adoperare ulteriori parametri di valutazione in relazione alla peculiarità del caso concreto.
7. L'elenco finale degli atleti ammessi alla partecipazione al College con contributo federale è sottoposto ad approvazione annuale del Consiglio Federale che sancirà con delibera la validità dell'elenco definitivo degli atleti ammessi al primo anno e di quelli confermati per gli anni successivi al primo. Eventuali variazioni da apportare a tale elenco dovranno essere sottoposte ad approvazione del Consiglio Federale e risultare da regolare delibera.
8. Il beneficio federale per l'atleta ammesso al College avrà la durata di un anno accademico (ottobre – luglio) con possibilità di rinnovo da effettuarsi annualmente in base al presente regolamento.
9. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente alla Segreteria federale a mezzo raccomandata A/R.
10. Le rinunce pervenute successivamente al 30 settembre di ogni anno comporteranno il pagamento di una penale pari al corrispettivo dovuto dalla Federazione per un trimestre di permanenza al college.
11. In caso di mancato superamento del test di ammissione alla facoltà a numero limitato prescelta, l'esito negativo dovrà essere tempestivamente comunicato a mezzo raccomandata A/R; tale comunicazione dovrà essere effettuata non oltre il



7 ottobre di ogni anno, oppure, qualora successivo, entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'esito del test. In mancanza sarà dovuta analoga penale di cui al comma 8.

### **Art. 3 - Doveri degli atleti**

1. L'atleta ammesso al college è tenuto a rispettare il contenuto del presente regolamento ed a seguire le direttive del Responsabile tecnico del College di riferimento e degli organismi federali preposti.
2. Il programma di partecipazione ai campus universitari, con frequenza obbligatoria, sarà elaborato dai Responsabili tecnici dei College, in accordo con il Settore Tecnico Nazionale.
3. La frequenza al College Remiero sarà obbligatoria a partire dal giorno 1° ottobre dell'anno accademico fino al 31 luglio dello stesso, dal lunedì pomeriggio fino al venerdì mattina. I giorni, gli orari di allenamento e tutte le attività del College saranno stabilite dai Responsabili di settore.
4. Gli atleti saranno tenuti a comunicare ai Responsabili Tecnici del College, con cadenza settimanale, eventuali spostamenti diversi da quelli necessari per raggiungere raduni federali o eventuali gare previste dal calendario remiero, che implicano la loro assenza dagli allenamenti programmati.
5. Gli atleti iscritti al College dovranno partecipare, nell'arco dell'anno accademico, a regate universitarie, vestendo i colori dei College federali, in accordo con le disposizioni della Direzione Tecnica e dei Responsabili di Settore.

### **Art. 4 - Monitoraggio andamento College**

1. Ogni trimestre il Responsabile tecnico del College, relazionerà al D.T. e al Consigliere Federale Responsabile del settore riguardo all'andamento dei campus, al comportamento ed al rendimento di ogni singolo atleta sotto il profilo sportivo ed accademico.
2. Oltre al supporto tecnico nell'attività sportiva, per quanto concerne l'attività accademica sarà messo a disposizione degli atleti un coordinatore appositamente nominato dalla Federazione in accordo con i CUS.



## **Art. 5 - Pre-iscrizione**

E' prevista, per gli atleti non ancora diplomati in procinto di affrontare l'esame di maturità, la possibilità di effettuare, tramite la Società di appartenenza, una domanda di pre-iscrizione al College per l'anno accademico successivo al conseguimento del diploma, per permettere ai Tecnici Nazionali di valutare con largo anticipo la possibile idoneità dei candidati all' ammissione in relazione al numero di posti disponibili.



Di seguito si riportano le tabelle predisposte per la compilazione della graduatoria di ammissione e/o rinnovo per i College remieri federali

**TABELLA 1**  
**Punteggio per l' ammissione ai College Remieri**

Tabella punteggi per la graduatoria di ammissione (*valutazione sportiva*)

<b>Piazz.</b>	<b>Giochi olimpici</b>	<b>Mondiali assoluti</b>	<b>Mondiali Junior/U23 Europei</b>	<b>Coupe de la Jeunesse Coppa del Mondo</b>	<b>Campionati Italiani (tutte le categorie)</b>	<b>Campionati Universitari Mondiali e Italiani/ Campionati Regolamentari</b>
1°	48	38	24	12	12	3
2°	38	28	22	11	11	2
3°	28	26	20	10	10	1
4°	27	20	18	3	3	
5°	24	18	16	2	2	
6°	21	16	14	1	1	
7°	18	12	6	0	1	
8°	15	10	5	0	1	
9°	12	8	4	0	0	
10°	9	6	3	0	0	
11°	6	4	2	0	0	
12°	3	2	1	0	0	

Punteggio per la graduatoria di ammissione (*valutazione rendimento scolastico*)

<b>Voto</b>	<b>Punti</b>
60 a 65	2
66 a 70	3
71 a 75	4
76 a 80	5
81 a 85	6
86 a 90	8
91 a 95	10
96 a 100	12



TABELLA 2

### Punteggio per il rinnovo dell'iscrizione ai college remieri

Tabella punteggi per la graduatoria di rinnovo (*valutazione sportiva*)

Piazzamenti	Giochi olimpici	Mondiali assoluti	Mondiali Junior/U23 Europei	Coppa del Mondo	Campionati Italiani (tutte le categorie)	Campionati Universitari Mondiali e Italiani/Regolamentari
1°	48	38	24	12	12	3
2°	38	28	22	11	11	2
3°	28	26	20	10	10	1
4°	27	20	18	3	3	
5°	24	18	16	2	2	
6°	21	16	14	1	1	
7°	18	12	6	0	1	
8°	15	10	5	0	1	
9°	12	8	4	0	0	
10°	9	6	3	0	0	
11°	6	4	2	0	0	
12°	3	2	1	0	0	

### Criterio per la graduatoria di rinnovo (*valutazione accademica*)

Per ottenere il rinnovo del beneficio è richiesto il superamento, per ogni anno accademico, di un numero di esami che comporti l'acquisizione di 60 crediti formativi, come previsto dai parametri fissati nell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 per un regolare compimento del corso di laurea.

Il menzionato criterio può subire temperamenti in relazione ai regolamenti didattici interni nel rispetto dell'autonomia didattica degli atenei nazionali.

Il raggiungimento del numero di crediti richiesto per il rinnovo del beneficio deve tener conto della data di chiusura del ciclo delle sessioni di esami validi per l'anno accademico di riferimento.

Per completezza espositiva si riporta estratto dell'art. 5 DM 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica

“ Omissis...



1. *Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.*
2. *La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti*
3. *I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.*
4. *I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, lettera d).*
5. *il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso corso o altro corso di altra università compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo*
6. *I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.*
7. *Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso [...]*

Lucerna, 10 luglio 2009

Il Presidente  
Enrico Gandola